



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, BIANCONI, FEDELI, ARRIGONI, BENCINI, BISINELLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, COMAROLI, D’ADDA, DONNO, FATTORI, GAMBARO, GIROTTI, GUERRIERI, MORONESE, MUSSINI, NACCARATO, NUGNES, ORELLANA, PAGLIARI, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, PUPPATO, Maurizio ROMANI, RUTA, SANTANGELO, STEFANI, SUSTA, TAVERNA e BIGNAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013**

Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

ONOREVOLI SENATORI. - In maniera del tutto generica si considera comunemente la visione dei colori come una capacità identica in tutte le persone, ma in realtà bisognerebbe tenere presente che sono moltissime le persone al mondo che hanno una diversa percezione cromatica.

Con questo disegno di legge si intende garantire i diritti e tutelare ogni aspetto lavorativo della larga parte della popolazione italiana che soffre di daltonismo.

La visione del colore è un ramo molto complesso nel campo della scienza della visione. Tutti sappiamo che cosa sono le barriere architettoniche, ma con questa norma si intende introdurre il concetto di barriere percettive, ossia l'insieme di quelle barriere non propriamente fisiche ma che causano nella vita di molte persone un impedimento dovuto ad una differenza nella visione, del quale mai si è tenuto conto in Italia dal punto di vista legislativo. Le barriere percettive riguardano sia i daltonici che i dislessici ma, mentre questa ultima categoria ha trovato recentemente inquadramento in una norma specifica, per i daltonici nulla è cambiato dal secolo XIX, quando si è scoperto questo modo diverso di vedere i colori.

Il daltonismo si manifesta nell'8 per cento dei maschi, mentre si riscontra molto meno nelle donne per motivi genetici. Si contano quindi in Italia circa 2,5 milioni di daltonici, non certo una «minoranza», che però fino ad oggi ha avuto un riscontro solo negativo nelle leggi, per una serie di impedimenti derivanti da credenze ormai ottocentesche, ma ancora diffuse anche negli ambienti scientifici.

Mentre da una parte il daltonismo viene considerato un impedimento a svolgere

molte attività lavorative, dall'altra parte manca un'attenzione specifica al problema. Si potrebbero quindi creare delle specifiche formule compensativo-occupazionali con regole più flessibili per i concorsi pubblici. Anche per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente di guida, i daltonici oggi in Italia sono ancora considerati come dei «pericoli al volante», mentre la norma europea, fin dalla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i *test* attitudinali necessari al rilascio della patente di guida. L'Italia è quindi da considerarsi inadempiente in questo caso specifico e con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a tale discriminatoria situazione.

L'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo. L'Unione europea ha già legiferato in tal senso, ma in Italia si continuano a fare i *test* del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida. L'esito dell'esame è spesso legato al parere personale del medico e non ad un vero e proprio *test* della capacità cromatica che ne misuri il grado. Talvolta la visita comporta addirittura il semplice riconoscimento di un colore attraverso la capacità di indicarne il nome, usando pennarelli, lane colorate, oggetti presenti in studio: una sostanziale farsa. Altri aspetti come la «paletta del moviere», che si basa solo sul colore per dare un comando ai veicoli, sono invece completamente trascurati nel codice della strada: il moviere potrebbe essere daltonico ma nessuna legge obbliga a effettuare *test* in questo

senso. Occorre modificare la paletta rossa/verde aggiungendo dalla parte rossa un semplice simbolo bianco di stop.

La lista delle attività proibite ai daltonici è lunga e deve essere revisionata, in quanto molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici. Il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone.

Così, per effetto della loro esclusione dal processo di progetto delle cose, ai daltonici viene attribuita una inabilità che nella realtà non esiste, trattandosi soltanto di una diversa caratteristica della visione. Mentre nelle norme attuali si tiene conto di altre «deficienze» visive come, ad esempio, la miopia quando si stabilisce la dimensione minima dei caratteri per il foglio illustrativo di un medicinale, non ci si cura di dar modo ai daltonici di vedere agevolmente un'etichetta colorata, tanto che può capitare che il colore sullo sfondo sia incompatibile con quello dei caratteri e perciò non sia pienamente distinguibile da un daltonico.

Le nuove tecnologie dell'informazione e, in particolare, *Internet* sono utilizzate dalle Istituzioni per informare i cittadini e promuovere una partecipazione innovativa alle attività istituzionali e di vita pubblica. Inoltre, la stessa *Internet* rappresenta uno strumento utile per definire e attivare nuove forme di relazione tra i cittadini e i loro rappresentanti. Chiunque sia in cerca di informazioni, suggerimenti o semplice svago, aprendo le porte del *World Wide Web* può trovare ciò che cerca mediante l'accesso a milioni di siti *internet*. Tali siti devono presentare requisiti minimi di adeguatezza cromatica per poter assicurare anche ai daltonici una visione agevole ed efficace.

Infatti, anche un elementare sito *web* può risultare incomprensibile a causa di stimoli visivi che risultano essere indistinguibili per un daltonico. È, quindi, importante che

in fase di progettazione di un sito *web* non siano sottovalutate le problematiche esistenti nella visione dei colori al fine di assicurare la migliore fruizione da parte di tutti gli utenti. È un problema di cultura che deve essere sviluppato attraverso un intervento mirato.

Il problema «di base» di un daltonico è quello di non riuscire a discernere la differenza tra alcuni colori: quindi, se un sito (o una schermata di un *software* qualsiasi) convoglia le sue informazioni tramite oggetti visivi (testi, immagini, porzioni dello schermo) che si differenziano solo per la diversità del colore, una persona con un *deficit* visivo di questo tipo non sarà in grado di recepire tutte le informazioni in modo corretto e con immediatezza.

Tale argomento era stato già in parte ripreso dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (legge Stanca) che si concentra in modo particolare sui criteri affinché un servizio informatico sia considerato accessibile. Tuttavia questi criteri, ad oggi, risultano essere poco applicati.

È dunque necessario creare le condizioni di base per prevenire esclusioni individuali o di gruppo, per proteggere e abilitare le aree geografiche più disagiate e le categorie più deboli. Bisogna adoperarsi per assicurare a tutti le medesime opportunità.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per consentire l'accesso ai daltonici a tutti i livelli di patente di guida. Infatti, l'articolo 322 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce i requisiti visivi necessari per la conduzione di autoveicoli a motore: «Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possieda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso

nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare».

Nella consuetudinaria confusione che viene fatta tra «riconoscere un colore» per poter «riconoscere un segnale», cade il problema dei daltonici. Infatti, il binomio «colore-messaggio» funziona diversamente per i daltonici i quali, se anche non sono in grado di dare un nome ad un colore, sono comunque in grado di interpretarne il messaggio grazie non solo alla capacità cromatica comunque presente, ma anche dalla forma e dalla posizione dei segni: i cartelli sono stati progettati appositamente per poter essere interpretati anche in assenza di colorazione. Nei semafori, non solo la posizione ma il colore stesso delle luci, anche se percepite in modo differente dai daltonici, sono elementi più che sufficienti per la comprensione dei comandi: stop, attenzione, via libera. Si capisce quindi come continuare a valutare la capacità cromatica di una persona per dedurne di conseguenza la capacità di guida sia legato ad un modo di pensare superato e poco scientifico. Oltre a tutto ciò, l'Unione europea ha esplicitamente escluso il daltonismo dalle caratteristiche della visione che possono influire sulla guida, per cui di fatto negare la patente ai daltonici è un atto arbitrario, illegittimo, contrario alla

normativa comunitaria sopra richiamata. Ciò fin dalla prima versione della direttiva del 1991.

La soluzione del problema parte quindi dalla modifica del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche con riferimento al disegno della paletta del motore.

L'articolo 2 istituisce un Osservatorio sul daltonismo con lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, spesso inconsapevole, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario simili.

L'articolo 3, infine, prevede una delega al Governo per un collocamento agevolato per i daltonici nel mondo del lavoro.

L'articolo 4 prevede la clausola di salvaguardia finanziaria.

Concludendo l'illustrazione del disegno di legge, vale citare una famosa frase di Virgilio: «Nimium ne crede colori», non credere troppo ai colori. Già gli antichi romani avevano capito.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)*

1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 3, la lettera b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI è sostituita dalla seguente:

«b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio rice-trasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro, con un triangolo e la scritta "stop" in colore bianco dal lato rosso. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.»;

b) all'articolo 322, comma 1, le parole: «senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale» sono sostituite

dalle seguenti: «capacità di distinguere rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale».

Art. 2.

*(Istituzione dell'Osservatorio nazionale  
sul daltonismo)*

1. È istituito, presso il Ministero delle pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro delle pari opportunità.

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato «piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari opportunità. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

*(Delega al Governo per il riassetto  
e la riforma della normativa in materia  
di requisiti visivi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

*b)* modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale;

*c)* adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevenivano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

*d)* protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 4.

*(Clausola di salvaguardia finanziaria)*

1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.